

# INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2033 (Investment Firm Regulation – “IFR”)

**Rothschild & Co Wealth Management Italy SIM S.p.A.**

2025

## Sommario

Introduzione .....	2
1.Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 47 IFR) .....	4
2.Governance (art. 48 IFR).....	12
3.Fondi propri (articolo 49 IFR).....	13
4. Requisiti di fondi propri (Articolo 50 IFR) .....	13
5.Politiche di remunerazione (Articolo 51 IFR).....	15

\* \* \*

## Introduzione

Con il presente documento Rothschild & Co Wealth Management Italy SIM S.p.A. (di seguito “Società” e/o “SIM”) ottempera agli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del pubblico. In particolare, la disciplina sull’Informativa al Pubblico è contenuta nella Parte Sei (articoli da 46 a 53) del Regolamento (UE) 2019/2033 del 27 novembre 2019 (di seguito il “Regolamento IFR” o “IFR”), relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. Le informazioni sono pubblicate attraverso il sito internet della SIM con una frequenza annuale e comunque in occasione della pubblicazione del bilancio d’esercizio. La predisposizione dell’informativa al pubblico è effettuata con la collaborazione dei diversi organi e strutture aziendali che partecipano alla definizione delle politiche di gestione del rischio della SIM.

### Informazioni Generali

Il quadro di riferimento della normativa prudenziale applicabile alle imprese di investimento, e quindi alle SIM, è basato sulla Direttiva UE n. 2034/2019 (*Investment Firms Directive* – “IFD”) e sul sopra ricordato Regolamento IFR, che, con riferimento al calcolo dei requisiti di capitale e dei relativi rischi, ha introdotto delle regole notevolmente diverse da quelle del regime applicabile alle SIM in precedenza, che si fondava sulla normativa progettata primariamente per le banche (normativa cosiddetta di “Basilea 3”, contenuta nella direttiva 2013/36/UE - “CRD” e nel regolamento (UE) n. 575/2013 - “CRR”).

Il recepimento nella disciplina nazionale delle previsioni introdotte con la suddetta direttiva IFD per le imprese di investimento è avvenuto con l’emanazione:

- del Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, adottato con Provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022;
- dell’atto di modifica del Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019), adottato con Provvedimento della Banca d’Italia emanato in pari data.

Nel quadro della normativa IFD/IFR permane peraltro, come nel regime previgente, un approccio di vigilanza basato sulla struttura cosiddetta “a tre pilastri”, come definita dal Comitato di Basilea.

Anche nella normativa IFD/IFR, è previsto un “Primo Pilastro” che richiede requisiti patrimoniali specifici e correlati coefficienti di capitale minimi per fronteggiare i rischi tipici dell’impresa di investimento (e nel quale è previsto ora il calcolo dei cosiddetti “fattori K”, come di seguito illustrato).

L’IFR prevede peraltro, in capo alla generalità delle imprese di investimento, anche un nuovo specifico requisito di liquidità, che impone la costante detenzione di attività liquide per un importo minimo parametrato al requisito relativo alle spese fisse generali rilevante ai fini dei requisiti di fondi propri come di seguito illustrato.

Con riferimento al “Secondo Pilastro” è richiesto che le imprese di investimento si dotino di un proprio processo, il sopra richiamato “ICARAP”, che si articola, a sua volta, nei due sottoprocessi, già previsti nel quadro della normativa previgente, finalizzati a:

- determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura, attuale e prospettica, di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cd. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* – ICAAP). L’ICAAP deve peraltro essere coerente con l’orizzonte temporale del piano strategico pluriennale, laddove predisposto;
- valutare l’adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità delle attività liquide (cd. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* – ILAAP).

Per converso, è previsto lo svolgimento periodico da parte delle autorità di vigilanza prudenziale di un apposito processo di revisione e valutazione prudenziale delle singole imprese di investimento (denominato “SREP” *Supervisory Review and Evaluation Process*) volto a valutare elementi di rischio delle imprese per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi ed in esito al quale viene determinato:

- l’eventuale “*Pillar 2 Requirement* – P2R” (“Requisito di secondo pilastro”, ossia “Requisito di fondi propri aggiuntivi”) dato dal requisito patrimoniale aggiuntivo specifico per ciascun intermediario imposto per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi dal requisito patrimoniale minimo, cd. “requisito di primo pilastro” (requisito di fondi propri di cui all’art. 11, IFR). Il P2R è vincolante e, in caso di suo mancato rispetto, le imprese di investimento possono essere soggette a misure di vigilanza;
- il “*Pillar 2 guidance* – P2G” (“Orientamenti di secondo pilastro”, ossia “Orientamenti di fondi propri aggiuntivi”), dato dal livello di capitale che un intermediario dovrebbe mantenere per essere in grado di superare fluttuazioni economiche cicliche. A differenza del P2R, i P2G non sono vincolanti e costituiscono delle aspettative di vigilanza.

Il cosiddetto “Terzo Pilastro”, specificamente disciplinato dall’IFR, continua infine a prevedere, in capo alle imprese di investimento, obblighi di informativa al pubblico riguardanti: i) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio; ii) la governance; iii) i fondi propri; iv) i requisiti di fondi propri; v) la politica e prassi di remunerazione; vi) la politica di investimento; vii) i rischi ambientali, sociali e di governance (c.d. “ESG”), allo scopo di integrare il Primo pilastro (requisiti patrimoniali minimi) e il Secondo pilastro (ICARAP e SREP), rafforzandoli attraverso il ricorso a una migliore informazione al pubblico.

La SIM è una società di intermediazione mobiliare con sede in Passaggio Centrale 3, Milano, autorizzata dalla Consob con Delibera d’iscrizione n. 20904 del 30/04/2019 a prestare nei confronti del pubblico i seguenti servizi di investimento:

- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- Gestione di portafogli;
- Ricezione e trasmissione di ordini;

- Consulenza in materia di investimenti.

## 1. Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 47 IFR)

La SIM rientra nell'ambito delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse previste dall'articolo 12 del Regolamento IFR e, in particolare, delle SIM di "Classe2". Tale categoria è costituita dalle SIM che svolgono una o più delle attività previste all'allegato I, Sezione A, della Direttiva 2014/65/UE (di seguito la "Direttiva MIFiD 2"), che sono autorizzate alla detenzione del denaro e degli strumenti finanziari della clientela e che superino almeno una delle seguenti soglie:

- Attività gestite (AUM) direttamente o indirettamente, comprese le attività di consulenza pari o maggiori a € 1,2 mld;
- Ordini dei clienti trattati (COH - *client orders handled*) pari o maggiori di € 100 mln/giorno per le operazioni a pronti o di € 1 mld/giorno per i derivati;
- Il dato relativo alle attività salvaguardate e gestite (ASA - *assets safeguarded and administered*) misurato in conformità dell'articolo 19 pari a zero;
- Il dato relativo al denaro dei clienti detenuto (CMH - *client money held*) misurato in conformità dell'articolo 18 pari a zero;
- Il dato relativo al flusso di negoziazione giornaliero (DTF - *daily trading flow*) misurato in conformità dell'articolo 33 pari a zero;
- Il rischio di posizione netta (NPR - *net position risk*) o il margine di compensazione fornito (CMG - *clearing margin given*) misurato in conformità degli articoli 22 e 23 pari a zero;
- Il dato relativo a "default della controparte della negoziazione" (TCD - *trading counterparty default*) misurato in conformità dell'articolo 26 pari a zero;
- il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'impresa di investimento inferiore a 100 milioni di EUR;
- il dato relativo ai ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell'impresa di investimento inferiore a 30 milioni di EUR, calcolato quale media in base ai dati annuali del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio finanziario;
- Attività di negoziazione in c/proprio e/o di collocamento con garanzia inferiori a € 15 mld per i quali le Autorità competenti non abbiano adottato la decisione ai sensi dell'art. 5 della IFD.

Nell'ambito del "Primo Pilastro", la SIM calcola i propri requisiti patrimoniali secondo le modalità previste negli articoli 9 e 11 dell'IFR per le imprese di investimento che (come è il caso della SIM) non soddisfano le condizioni per qualificarsi come piccole imprese di investimento non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'IFR. In particolare, per le SIM rientranti in tale categoria (le cosiddette "SIM di classe 2", tra le quali la Società rientra, come sopra ricordato) è previsto che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio rilevante ai fini del computo dei coefficienti di capitale minimi di cui all'art. 9 del IFR è dato dal più elevato tra i seguenti tre importi:

- a. requisito relativo alle spese fisse generali, pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente (articolo 13 dell'IFR);
- b. requisito patrimoniale minimo permanente, pari almeno ai livelli di capitale iniziale di cui all'articolo 9 della IFD (richiamato dall'art. 14 dell'IFR);
- c. requisito patrimoniale relativo ai cosiddetti "fattori K" (articolo 15 dell'IFR) pari ad almeno la somma degli elementi seguenti:

- fattori K del rischio per il cliente (RtC – *risk to client*)
- fattori K del rischio per il mercato (RtM – *risk to market*)
- fattori K del rischio per l'impresa (RtF – *risk to firm*).

L'importo del requisito di capitale per i fattori k è calcolato in modo da tenere conto dei rischi che l'impresa di investimento pone, rispettivamente, per i clienti, i mercati e sé stessa, moltiplicando i dati relativi agli specifici indicatori di rischio individuati dalla normativa per dei coefficienti di ponderazione predeterminati.

Relativamente invece al processo di valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per coprire la natura e il livello dei rischi che la SIM potrebbe porre ad altri e a cui è o potrebbe essere esposta (cioè al "Secondo pilastro" della Vigilanza prudenziale, come disciplinato ora nell'articolo 24 della IFD), la SIM ha implementato, tenuto conto del proprio modello di business e delle caratteristiche dimensionali, i necessari processi di gestione di tutti rischi che caratterizzano la propria operatività, al fine di consentire un'adeguata copertura patrimoniale degli stessi.

In tale contesto, la SIM si è dotata di un proprio Regolamento interno (*Risk policy*) in materia di propensione al rischio (che rappresenta quindi il livello di rischio (*risk appetite*), complessivo e per tipologia, che la Società intende assumere, nel limite del massimo rischio assumibile, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici), che sintetizza le modalità con le quali essa si rapporta e gestisce le diverse tipologie di rischio applicabili alla sua operatività, rappresentate essenzialmente dal rischio operativo, dal rischio strategico, dal rischio creditizio e di controparte e dal rischio reputazionale, nonché i limiti quali-quantitativi all'assunzione dei medesimi. Nella suddetta Policy interna è altresì previsto il controllo del suddetto limite regolamentare relativo al requisito di liquidità, di cui all'articolo 43 dell'IFR, che prevede che le imprese di investimento debbano detenere un volume di attività liquide equivalente ad almeno un terzo del suddetto requisito relativo alle spese fisse generali. Per converso, sempre nella normativa del "Secondo Pilastro", è previsto lo svolgimento periodico da parte della Banca d'Italia di un apposito processo di revisione e valutazione prudenziale delle singole SIM (denominato "SREP" *Supervisory Review and Evaluation Process*) volto a valutare elementi di rischio delle imprese per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi ed in esito al quale viene determinato:

- il "*Pillar 2 Requirement – P2R*" ("Requisito di secondo pilastro", ossia "Requisito di fondi propri aggiuntivi") dato dal requisito patrimoniale aggiuntivo, definito specificamente per ciascun intermediario per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi dal requisito patrimoniale minimo (ossia il P1R). Il P2R è vincolante e, in caso di suo mancato rispetto, le imprese di investimento possono essere soggette a misure di vigilanza;
- il "*Pillar 2 Guidance – P2G*" ("Orientamenti di secondo pilastro", ossia "Orientamenti di fondi propri aggiuntivi"), dato dal livello di capitale che un intermediario dovrebbe mantenere per essere in grado di superare fluttuazioni economiche cicliche o comunque scenari avversi. A differenza del P2R, i P2G non sono vincolanti e costituiscono delle aspettative di vigilanza a cui attenersi nell'andamento ordinario delle attività.

Ciò detto, con l'entrata in vigore del quadro regolamentare europeo sulle imprese d'investimento, la Società – in quanto appartenente alla Categoria 2 -, deve altresì mantenere i seguenti livelli minimi dei propri coefficienti patrimoniali:

- CET1/D  $\geq$  56%;
- Tier1/D  $\geq$  75%;
- Capitale totale/D  $\geq$  100%.

La SIM ha ricevuto ad aprile 2024 la comunicazione relativa al provvedimento definitivo<sup>1</sup> della Banca d'Italia (cd. *Capital decision*) a conclusione del primo SREP effettuato nel contesto della normativa IFD/IFR SREP, contenente i P2R e P2G applicabili alla SIM a partire dalla segnalazione sui fondi propri riferita al 30.6.2024. Come sopra ricordato, i coefficienti e importi in valore assoluto del capitale (P2R e P2G) comunicati dalla Banca d'Italia in esito allo SREP si aggiungono a quelli (P1R) previsti in via generale nell'IFR e devono essere rispettati nel continuo dalla SIM.

- Tali requisiti definiti in esito allo SREP nel provvedimento di cui sopra sono pari a: P2R: coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) almeno pari a 165%, di cui 100% per P1R e 65% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati in base ai risultati dello SREP (P2R). In valore assoluto, l'importo dei fondi propri richiesto nel provvedimento a copertura del P2R è pari a Euro 1.154.000.
- P2G: coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) almeno pari a 235%, composto da un P1+P2R pari al 165% e da una Componente Target (P2G), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari al 70%. In valore assoluto, l'importo dei fondi propri (CET1) richiesto nel provvedimento a copertura del P2G è pari a Euro 1.238.000.

In particolare, i ruoli e le attività interni sono ripartiti come di seguito indicato. Coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione della Banca d'Italia, la Società applica pure le previsioni, richiamate nella regolamentazione stessa, che sono contenute nelle seguenti parti degli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2021/14 del 22 novembre 2021) in materia di governance interna di attuazione della IFD<sup>2</sup>:

- EBA/GL/2021/14 - Titolo III, Sezioni 6 ("Quadro e struttura a livello organizzativo");
- EBA/GL/2021/14 - Titolo IV, Sezione 8 ("Cultura del rischio");
- EBA/GL/2021/14 - Titolo IV, Sezione 9 ("Valori aziendali e codice di condotta");
- EBA/GL/2021/14 - Titolo IV, Sezione 11 ("Politica di conflitto di interesse per il personale");
- EBA/GL/2021/14 - Titolo V ("Quadro e meccanismi di controllo interno");
- EBA/GL/2021/14 - Titolo VI ("Gestione della continuità operativa").

(i) Consiglio di Amministrazione (Organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle Disposizioni di vigilanza)

- Definisce e approva, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione della situazione aziendale:
  - a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici della SIM, tenendo conto, tra l'altro, degli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali, e ne approva il modello di business;
  - b) i profili e i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza;
  - c) le politiche aziendali, incluse quelle in materia di:
    - i. esternalizzazione di funzioni aziendali;
    - ii. sistema di gestione del rischio;
    - iii. continuità operativa;

<sup>1</sup> Si tratta della comunicazione n. 0767685/24 del 15.04.2024, con oggetto "*Rothschild & Co Wealth Management Italy SIM. Situazione aziendale e decisione sul capitale. Provvedimento*".

<sup>2</sup> L'applicabilità da parte delle SIM di queste parti degli Orientamenti EBA sulla governance è prevista agli articoli 6, 7, 8, 16 e 19 del Regolamento Banca d'Italia del 5.12.2019. Il Regolamento Banca d'Italia, peraltro, richiama anche la Sezione 7 (Quadro organizzativo in un contesto di gruppo) degli Orientamenti EBA sulla governance delle imprese di investimento, che tuttavia non risulta applicabile alla Società in quanto essa non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza prudenziale nella UE.

iv. gestione dei conflitti di interessi;

- promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione della SIM; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici e l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e assume i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze;
- approva i processi relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, in conformità con la tolleranza al rischio della SIM e con le caratteristiche ed esigenze dei clienti, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di adeguate prove di stress;
- approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità e i flussi informativi tra queste e gli altri organi sociali; sentito il Collegio sindacale, nomina e, motivandone le ragioni, revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo; verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità, definendo le conoscenze e le competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi per la prestazione di servizi e attività di investimento da parte della SIM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti gli obblighi che esso deve rispettare;
- verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;
- supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della SIM;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting) della SIM.

(ii) Amministratore Delegato (Organo con funzione di gestione ai sensi delle Disposizioni di vigilanza):

- attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio della Società, definite dal Consiglio di Amministrazione;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio della Società;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
- assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;

controlla l'operato del personale che è responsabile della gestione quotidiana della Società, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti, e che ne risponde allo stesso Amministratore Delegato.

(iii) Collegio Sindacale (Organo con funzione di controllo ai sensi delle Disposizioni di vigilanza): al Collegio sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione di servizi e attività di

investimento e di servizi accessori. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Collegio sindacale può contare sul supporto di tutte le unità operative con funzioni di controllo all'interno della SIM.

(iv) Funzione di gestione dei rischi: R&CoWMI SIM si è dotata di una funzione di gestione del rischio il cui ruolo, modalità di coinvolgimento nelle valutazioni e decisioni aziendali e caratteristiche organizzative sono disciplinati:

- dall'articolo 23 del regolamento UE n. 565/2017 (riguardante i requisiti organizzativi e le condizioni operative per le imprese di investimento nell'ambito di MIFID II);
- dalle previsioni relative alla Funzione di gestione dei rischi degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD.

Nel contesto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la funzione di gestione dei rischi:

- Prepara al Consiglio di Amministrazione rapporti almeno semestrali sull'andamento trimestrale del profilo di rischio di R&CoWMI SIM;

- Riporta al Consiglio di Amministrazione di R&CoWMI SIM almeno una volta all'anno sul profilo di rischio, l'efficacia dei controlli, i risultati delle attività di controllo svolte dalla funzione di gestione dei rischi e le azioni appropriate di mitigazione del rischio proposte ai fini della predisposizione dell'apposita relazione annuale sull'attività svolta;

- Comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale qualsiasi irregolarità rilevante riscontrata durante la sua attività.

(v) Funzione Finance: ha un ruolo significativo nei processi ICAAP e ILAAP. In particolare:

- Effettua trimestralmente il calcolo del requisito patrimoniale e del coefficiente di capitale della SIM, nonché del requisito di liquidità della medesima secondo le modalità previste nell'IFR;
- annualmente, con il supporto della Funzione di Risk Management:
  - effettua il calcolo del capitale interno complessivo in occasione della predisposizione del Resoconto ICARAP;
  - predispone il Resoconto ICARAP;
  - annualmente, in collaborazione con la Funzione di Risk Management, effettua gli stress test previsti ai fini della misurazione del capitale interno complessivo.

(vi) Legal e Compliance:

- Assiste il Consiglio di Amministrazione della SIM nella formulazione e nel mantenimento delle normative sui rischi per quanto riguarda gli aspetti giuridici dei rischi specifici;
- Identifica e valuta gli aspetti legali dei rischi specifici in combinazione con i *risk owners*;
- Consiglia i *risk owners* sugli aspetti giuridici in relazione alla definizione dei requisiti qualitativi di gestione del rischio;
- Svolge i compiti della funzione di controllo di conformità alle norme (compliance) di R&CoWMI SIM sulla base delle previsioni contenute:
  - nell'articolo 22 del regolamento UE n. 565/2017 e dell'art. 16, comma 2, del Regolamento Banca d'Italia 5 dicembre 2019, presiedendo alla gestione del rischio di non conformità a norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione con riguardo a tutta l'operatività aziendale;
  - negli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD.

- In tale contesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno sulla valutazione del rischio di conformità e sulle attività della funzione di Compliance.

**(vii) Internal Audit:**

- Svolge i compiti della Funzione di revisione interna di R&CoWMI SIM sulla base delle previsioni contenute:
  - nell'articolo 22 del regolamento UE n. 565/2017;
  - negli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna di attuazione della IFD.
- In tale contesto, esamina l'adeguatezza e il funzionamento delle strutture di gestione del rischio dell'organizzazione, del sistema di controllo interno e dei processi di conformità e governance su base regolare e riferisce al Consiglio di Amministrazione di R&CoWMI SIM.

Infine, vi sono i Risk Owner, ossia i soggetti in ultima analisi responsabili dell'assunzione e della valutazione dei rischi della propria area di responsabilità

Terminata la descrizione dei ruoli e delle attività dei principali attori coinvolti nel processo di gestione dei rischi, si tratterà ora dell'approccio ai rischi della Società in termini di filosofia e principali rischi da considerare.

In generale l'assunzione di rischi è parte integrante del settore finanziario ed è un fattore chiave per il successo economico di un'impresa di investimento. La gestione attiva dei rischi è quindi un'attività di gestione strategica e generatrice di valore per la SIM. Una cultura del rischio appropriata si manifesta nell'atteggiamento, nella responsabilità e nelle conoscenze professionali di ogni dipendente e nel modo in cui la tolleranza al rischio, la propensione al rischio e le pratiche di gestione del rischio della SIM si riflettono in questi aspetti personali. In un tale contesto, la tolleranza al rischio oggettiva dipende principalmente dalle risorse di capitale, liquidità e dagli utili della SIM e viene espressa come livello minimo di capitale e di attività liquide. In nessun caso possono essere assunti rischi che potrebbero minacciare la vita della Società, anche nel rispetto della propensione al rischio rispetto agli obiettivi strategici e agli obblighi nei confronti dei suoi azionisti stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Ciò detto, la SIM, nel complessivo contesto del proprio ICARAP, riconosce, gestisce e controlla all'interno della propria organizzazione le seguenti categorie di rischio, nel contesto, rispettivamente, dei propri processi di valutazione, attuale e prospettica, del fabbisogno di capitale a fronte dei propri rischi (ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) e di gestione del rischio di liquidità (ILAAP- *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*):

*Ai fini ICAAP*

Rischi regolamentari

— Rischio per la clientela (K-RtC ai sensi dell'art.16 IFR) = K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH;

Altri rischi

— Rischio di credito, che descrive il potenziale di perdita a seguito dell'insolvenza di un cliente o di una controparte;

— Rischio strategico e di business, che rappresenta il rischio di una caduta degli utili o del capitale derivante da cambiamenti nel contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata delle decisioni, scarsa reattività ai cambiamenti nel contesto competitivo;

— Rischio operativo, che comporta la possibilità di subire perdite direttamente o indirettamente a causa dell'inadeguatezza o del fallimento dei controlli interni e delle procedure di mitigazione dei rischi, a causa del personale o dei sistemi informatici o a causa di fattori esterni o di eventi che non possono essere completamente controllati o influenzati. Tenuto anche conto delle classificazioni delle tipologie di rischio presenti nelle Disposizioni in materia di ICARAP della Banca d'Italia, il rischio operativo ricomprende, a sua volta i seguenti rischi:

- rischio di condotta, ossia il rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti a condotte negligenti o intenzionalmente inadeguate inclusa l'offerta inappropriata di servizi finanziari;;
- rischio di reputazione, ossia il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale o di deterioramento della liquidità derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'impresa d'investimento da parte di clienti, controparti, azionisti dell'impresa d'investimento, investitori o autorità di vigilanza;
- rischio legale, fiscale e regolamentare (compliance risk);
- rischio di frodi interne ed esterne;
- rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML), che rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- rischio informatico (ICT), ossia il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati.

Non sono invece considerate attualmente rilevanti ai fini ICAAP, sulla base del modello di business e delle tipologie di servizi di investimento che R&CoWMI SIM è autorizzata a fornire ai propri clienti, le seguenti tipologie di rischio:

- tra i rischi regolamentari:
  - il Rischio per il mercato (K-RtM ai sensi dell'art. 21 IFR);
  - il Rischio per l'impresa (K-RtF ai sensi dell'art. 24 IFR).
- tra gli altri rischi:
  - il rischio di tasso di interesse: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse su attività e passività anche fuori bilancio.

### *Ai fini ILAAP*

Rischio di liquidità, ossia il rischio, gestito nell'ambito dell'ILAAP della Società, a fronte del quale è previsto un requisito di detenzione di attività liquide per un importo almeno pari a un terzo del requisito relativo alle spese fisse generali di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'IFR, secondo le modalità disciplinate dall'art. 43 dell'IFR.

La Società considera inoltre anche i rischi climatici ed ambientali, sulla base delle "aspettative" di vigilanza elencate nel documento della Banca d'Italia dell'8 aprile 2022 relativo alle "Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali". Tali rischi non sono considerati come una categoria a sé stante nel processo di controllo dei rischi della Società ma, coerentemente con le suddette aspettative di vigilanza, sono gestiti in maniera integrata con le altre tipologie di rischio di cui ai paragrafi precedenti nell'ambito delle strategie della Società e dei suoi sistemi di governo, controllo e gestione dei rischi.

Date le definizioni fornite dalle Autorità di vigilanza, i rischi climatici ed ambientali possono essere classificati nelle seguenti due tipologie:

- il rischio fisico, che indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi metereologici estremi più frequenti e mutamenti gradualmente del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione. Il rischio fisico è classificato come "acuto" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e "cronico" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse;
- il rischio di transizione, che indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un intermediario, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati.

La SIM si è dotata di un **processo di gestione dei rischi**, il cui obiettivo non è quello di evitare i rischi, ma di garantire che essi possano essere identificati, valutati, documentati e monitorati, si sostanzia in molteplici fasi:

- **Analisi dei rischi**: comprende l'identificazione e la valutazione dei rischi intrinseci. L'identificazione del rischio costituisce la base per la valutazione qualitativa e la misurazione quantitativa dei rischi identificati e della loro incorporazione nell'inventario dei rischi della SIM. Si tratta di un'attività di gestione del rischio continua e si applica allo sviluppo, all'introduzione e al funzionamento di strategie, aree di business, prodotti e servizi, nonché ai sistemi e ai processi, e quindi interessa tutte le unità organizzative all'interno della SIM. Al fine di controllare adeguatamente i rischi identificati, è necessario determinare la loro esposizione al rischio. Questo è generalmente determinata in base alla probabilità di insorgenza e all'impatto che ne deriverebbe se un rischio si materializzasse.
- **Risposta ai rischi**: rispondere ai rischi identificati influenzerà attivamente l'esposizione residua dei rischi identificati mediante misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza e/o l'impatto negativo, fino ad arrivare a evitare le attività esistenti o astenendosi dall'entrare in una nuova attività, la riduzione del rischio attraverso controlli e misure di mitigazione, il trasferimento del rischio a soggetti esterni (assicuratori) e/o l'accettazione del rischio.
- **Il monitoraggio dei rischi**: garantisce che gli sviluppi dei rischi identificati vengano monitorati e che le attività di gestione dei rischi vengano eseguite in modo efficace e accurato. Diverse unità svolgono attività di monitoraggio del rischio, tra cui la Funzione Ops, l'Operating Committee, nonché gli addetti delle Funzioni Risk Management e Legal & Compliance e in ultime dell'Internal Audit.
- **Controllo dei rischi**: ha lo scopo di garantire che i processi, i metodi, le strutture e le misure adottate nella gestione del rischio siano rispettate e che siano efficaci, efficienti e dispongano dei processi di documentazione e di segnalazione appropriati tra i diversi livelli della SIM. La funzione di Risk Management riunisce le informazioni delle varie attività di monitoraggio dei rischi e ne informa i rispettivi organi di governance della SIM. In particolare, il controllo dei rischi comporta la misurazione del profilo di rischio della SIM rispetto ai limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione della SIM ovvero la documentazione e l'escalation delle violazioni dei limiti allo stesso Organo.

La Società, conformemente alla Regolamentazione in materia della Banca d'Italia, si è poi dotata di un **processo ICAAP** composto delle seguenti parti:

- a) Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione;
- b) Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno;
- c) Misurazione del capitale interno complessivo;
- d) Riconciliazione tra capitale complessivo e fondi propri:

Il **processo ILAAP** della SIM, infine, considera essenzialmente i seguenti aspetti:

- gli squilibri (*cashflow mismatches*) tra flussi di liquidità in entrata e quelli in uscita della Società;
- i rischi connessi alla raccolta/sostituzione a scadenza delle diverse fonti di finanziamento in condizioni ordinarie e di stress;
- la capacità di rispettare i requisiti minimi di liquidità a seguito di eventi (macro) esterni avversi;
- gli impatti sulla liquidità conseguenti al verificarsi di eventi (operativi e reputazionali) che limitano la capacità della Società di operare sul mercato e l'accesso al credito;
- la capacità di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività.

Nel suo complesso, il Consiglio di Amministrazione della SIM dichiara che il profilo di rischio complessivo della SIM è adeguatamente associato alle strategie aziendali e tiene conto delle misure organizzative e del sistema dei controlli interni adottato, ovvero dell'adeguatezza patrimoniale, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e infine dei parametri utilizzati. Il Consiglio di Amministrazione della SIM attesta dunque l'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità della SIM alla luce dei propri processi ICAAP ed ILAAP.

## 2. Governance (art. 48 IFR)

L'organo amministrativo della SIM è composto da quattro membri, individuati tra soggetti dotati di caratteristiche morali e professionali tali da garantire alla stessa elevate competenze, sia di tipo tecnico, sia di tipo strategico.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica e tali requisiti sono stati comprovati dal Consiglio di Amministrazione.

In ossequio al principio della diversificazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno di essi contribuisca effettivamente, tra l'altro, alla individuazione ed al perseguimento di idonee strategie, assicurando al contempo un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Società.

Si riporta di seguito l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

Esponente	Ruolo	Numero di mandati di amministratore
Powell, Gary	Presidente	6
Andrea Battilani	Amministratore Delegato	1
Ghizzoni, Federico	Consigliere	9
Garavaglia, Luigi	Consigliere indipendente	2

All'interno del Consiglio di Amministrazione non è stato istituito un comitato di rischio distinto.

### 3. Fondi propri (articolo 49 IFR)

Per l'informativa sui fondi propri, si rimanda ai modelli degli RTS EBA, che sono stati pubblicati con il Regolamento UE n. 2284/2021, pubblicati insieme al presente documento.

### 4. Requisiti di fondi propri (Articolo 50 IFR)

#### *Informazioni di natura qualitativa*

La SIM effettua monitoraggi per verificare che sia rispettato il requisito di adeguatezza patrimoniale, anche su base prospettica (nell'ambito dell'ICAAP), tramite analisi e valutazioni della situazione economica, patrimoniale e di liquidità (quest'ultima nell'ambito dell'ILAAP). Come illustrato nel prosieguo, la SIM presenta un'adeguata copertura patrimoniale e rispetta il requisito di liquidità.

Considerata la natura dell'attività esercitata dalla SIM, l'approccio adottato per valutare l'adeguatezza dei fondi propri considera i seguenti importi, riferiti alla data del 31.12.2025, relativi ai requisiti di capitale previsti dall'IFR:

- requisito patrimoniale minimo permanente ai sensi dell'articolo 9 della IFD, pari a euro 150.000
- requisito per spese fisse generali ai sensi dell'articolo 13 dell'IFR, pari a euro 2.240.515;
- requisito relativo ai fattori K ai sensi dell'articolo 15 dell'IFR, complessivamente pari a euro 821.177, risultante dalla somma degli elementi seguenti:
  - o fattori K del rischio del cliente (RtC), pari a euro 821.177
  - o fattori K del rischio per il mercato (RtM), pari a zero;
  - o fattori K del rischio per l'impresa (RtF), pari a zero;

Pertanto, il requisito patrimoniale a fine 2025 in base alle norme sopra ricordate dell'IFR è pari ad Euro 2.240.515 e il rapporto alla stessa data tra capitale primario di classe 1 e attività di rischio connesse al requisito patrimoniale ai sensi degli articoli 9 e 11 dell'IFR è pari al 614,5%.

Alla data del 31.12.2025, gli importi dei fondi propri richiesti a copertura dei sopra riportati requisiti patrimoniali aggiuntivi, relativi a P2R e P2G, comunicati della Banca d'Italia a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) sono pari a:

- Euro 1.456.335 per la componente del P2R;
- Euro 1.568.361 per la componente del P2G

Il requisito patrimoniale totale inclusi i requisiti aggiuntivi (P2R e P2G) a fine 2025 in base alle norme sopra ricordate dell'IFR è pertanto pari ad Euro 5.265.211.

#### *Informazioni di natura quantitativa*

<b>Requisiti patrimoniali di vigilanza</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
Requisito di fondi propri	2.240.515	2.069.778

Requisito patrimoniale minimo permanente	150.000	150.000
Requisito relativo alle spese fisse generali	2.240.515	2.069.778
Requisito complessivo relativo ai fattori K	821.177	785.113
<b>Attività di rischio e coefficienti di vigilanza</b>		
Requisito di fondi propri aggiuntivi	1.456.335	1.345.355
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi	1.568.361	1.448.844
Requisito di fondi propri totali	5.265.211	4.863.977
Attività di rischio ponderate (importo "D" di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'IFR)	2.240.515	2.069.778
Capitale primario classe 1 / attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)	614,5	626,5
Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)	614,5	626,5
Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	614,5	626,5

La SIM svolge periodicamente, in coerenza con le sopra richiamate Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di ICARAP, valutazioni degli impatti derivanti dalle fluttuazioni del ciclo economico sul proprio capitale a fronte dei rischi assunti e, laddove si renda necessario, delle prove di stress sui principali rischi che ne caratterizzano l'attività ed il modello di business.

Il capitale interno complessivo trova adeguata copertura nei fondi propri, che al 31 Dicembre 2025 ammontavano a Euro 13.768.066 circa. Le componenti patrimoniali a copertura del capitale interno sono rappresentate dai fondi propri.

Con riguardo alla liquidità, si sottolinea che la SIM non fa ricorso e non valuta nel piano strategico la possibilità di ricorrere a fonti esterne di finanziamento. La continuità operativa è garantita dalle risorse generate dall'autofinanziamento. Eventuali risorse patrimoniali aggiuntive possono essere fornite attraverso un'operazione di aumento di capitale sottoscritto dal Gruppo Rothschild & Co.

La SIM, a partire dal 26 giugno 2021, è soggetta al limite di cui all'art. 43, paragrafo 1 dell'IFR, che impone alle imprese di investimento di costantemente rispettare un requisito di liquidità dato da:

- attività liquide  $\geq 1/3$  \* (25% delle spese fisse generali dell'anno precedente), ossia
- attività liquide  $\geq 8,34\%$  delle spese fisse generali dell'anno precedente.

Con riferimento alla quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità e del grado di impegno degli

attivi, al 31.12.2025, l'ammontare delle attività liquide era ampiamente superiore (15,9 volte) al requisito di liquidità e si ritiene che anche per la fine del 2026 l'ammontare delle attività liquide rimarrà ampiamente superiore al requisito di liquidità stimato, pari a un terzo del requisito delle spese fisse generali previsto per la fine dell'esercizio corrente.

## 5. Politiche di remunerazione (Articolo 51 IFR)

Per disciplinare i propri sistemi di remunerazione e incentivazione del personale, la SIM applica le politiche del Gruppo Rothschild & Co, integrate da un allegato locale approvato dal Consiglio della SIM, redatto al fine di formalizzare alcuni aspetti derivanti dalla normativa nazionale applicabile alla SIM e declinare i principi guida, l'organizzazione societaria e funzionale nonché obiettivi e strumenti per la gestione del sistema di remunerazione e incentivazione all'interno della SIM e gli strumenti adottati per ridurre o attenuare rischi rilevanti.

Le Sim infatti rispetta la regolamentazione applicabile in materia di remunerazione, ovvero il Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettera b) e c-bis) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come di volta in volta modificato, unitamente a qualsiasi altra normativa in materia di remunerazione applicabile, orientamenti e prassi.

La media delle attività in bilancio e fuori bilancio della SIM consente di fare affidamento sul principio di proporzionalità e non applicare il pagamento della remunerazione variabile in strumenti finanziari e la costituzione di un proprio comitato remunerazione. Su base annuale, la SIM valuta se può continuare a fare affidamento sul principio di proporzionalità. Il risultato di tale valutazione viene esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione..

Il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante non deve superare il criterio 1:3).

Rispetto alla governance in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione, si ripota quanto segue.

Le regole e i principi generali per la strutturazione dei sistemi di remunerazione e incentivazione del personale sono previsti nella Policy del Gruppo Rothschild & Co, che prevede, tra le altre cose, questi criteri guida:

- obiettivi di business del Gruppo e remunerazione;
- principi di uguaglianza e *diversity*;
- *retention period*;
- gestione dei conflitti di interessi;
- eventuali assegnazioni di beni non monetari;
- condizioni di assegnazione e pagamento dei premi;
- criteri relativi alla gestione dei bonus pool;
- comportamenti *red flag*;
- sostenibilità;
- *buy out e retention awards*, e
- correlazione tra assunzione di rischi e incentivazione.

Gli obiettivi e i parametri su cui è determinato l'ammontare della remunerazione variabile sono ben individuati e chiari e in ogni caso la remunerazione non è basata esclusivamente su criteri quantitativi, ma tiene conto di

adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti stessi, nonché incoraggino ad agire nel migliore interesse del cliente.

A completare il quadro interno della SIM vi è poi il suddetto allegato locale alla Policy del Gruppo Rothschild & Co., che disciplina molteplici aspetti del processo di gestione delle remunerazioni, come ad esempio:

Malus e claw back: oltre alle disposizioni della Policy del Gruppo, qualsiasi remunerazione variabile assegnata ai membri del personale può essere:

- ridotta (ossia soggetta ad applicazione del “malus”), o soggetta ad aggiustamenti durante l'anno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione fino alla data del relativo pagamento, incluso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) laddove:
  - (i) il Gruppo R&Co, una società del Gruppo R&Co e/o la business unit in cui l'individuo è impiegato (o di cui l'individuo è responsabile) subisce una perdita significativa; e/o
  - (ii) il Gruppo R&Co, una società del Gruppo R&Co e/o la business unit in cui l'individuo è impiegato (o di cui l'individuo è responsabile) subisce un danno nella gestione del rischio.

In ogni caso, se tale circostanza (o simili circostanze) si è verificata prima o dopo l'attribuzione della remunerazione variabile.

- Sottoposta a restituzione (ossia soggetta ad applicazione del “clawback”) a discrezione del Consiglio di Amministrazione in circostanze in cui:
  - (i) un individuo è responsabile di comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla SIM, da cui sia derivata una perdita significativa per la SIM o per gli investitori;
  - (ii) un individuo è responsabile di una condotta in violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 13 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 6, commi 2-octies e 2-novies del TUF, o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
  - (iii) una persona ha partecipato o si è resa responsabile di una condotta che ha comportato perdite significative per il Gruppo R&Co o qualsiasi società del Gruppo R&Co; e/o
  - (iv) una persona non soddisfa gli appropriati standard d'idoneità e correttezza.

La disciplina del clawback si applicherà (i) per 3 anni a partire dalla data del pagamento della singola quota di retribuzione variabile (up-front o differita) per il personale non rilevante e (ii) per 5 anni a partire dalla data del pagamento della singola quota di retribuzione variabile (up-front o differita) per il personale più rilevante (il “Periodo di Clawback”).

#### Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Particolare rilevanza assume il trattamento riservato ai consulenti finanziari che, in considerazione dell'orientamento strategico e del modello di sviluppo perseguito, rappresentano il canale commerciale della SIM. L'organizzazione dei consulenti finanziari è formata interamente da dipendenti della SIM che svolgono la propria attività lavorativa presso la sede legale.

Nella determinazione della remunerazione dei consulenti finanziari, la SIM considera anche quanto indicato negli Orientamenti ESMA 2013/606 del 3 giugno 2013 e nelle disposizioni di attuazione della MiFID II, ai fini del contenimento dei conflitti di interesse connessi a pratiche di remunerazione della rete di vendita.

In particolare, ai sensi dell'art. 93 del “Regolamento Intermediari”, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, la SIM evita di remunerare e di incentivare i propri consulenti finanziari secondo modalità

incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; a questo riguardo la SIM non adotta disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare i consulenti finanziari a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.

Venendo ai compiti e alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale materia, si dettaglia di seguito l'assetto interno alla SIM.

#### **(i) Assemblea**

In linea alla normativa di settore, lo statuto della SIM prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi tra le altre cose:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- criteri per la determinazione degli importi eventualmente da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica (c.d. golden parachutes), ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione prescelto. All'assemblea è, inoltre, assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa ex post)..

#### **(ii) Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile tra le altre cose della sua corretta attuazione.

In particolare, il Consiglio definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti: consiglieri esecutivi; direttori generali; responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche; coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo.

L'obiettivo è assicurare che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive della SIM in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni nonché idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

#### **(iii) Funzioni di controllo**

Le funzioni aziendali di controllo della SIM collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate e il loro corretto funzionamento:

- Risk management: contribuisce, tra l'altro, ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con la propensione al rischio della SIM, anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (ex ante ed ex post), e si esprime sulla corretta attivazione di questi ultimi.
- Compliance: verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili,

in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

- Internal Audit: verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e su base annuale dell'Assemblea, per l'adozione di eventuali misure correttive.

#### **(iv) Collegio Sindacale**

Al Collegio sindacale spetta il compito di vigilare, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione del personale e in particolare dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

Esaurita la governance della SIM, si chiarisce infine che il processo di identificazione del personale più rilevante è svolto annualmente e consente di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio della SIM. La SIM quindi considera quale "personale più rilevante" per l'anno 2025 i seguenti soggetti:

- membri del consiglio di amministrazione;
- membri del collegio sindacale;
- responsabili delle funzioni di controllo
- investment manager;
- head of wealth management Italy.

In aggiunta, la SIM può considerare che un membro del personale abbia un impatto sostanziale sul proprio profilo di rischio sulla base dei criteri quantitativi identificati dal quadro regolamentare applicabile.

#### **1. Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni**

Si riportano di seguito le informazioni riguardanti la remunerazione totale riferita all'esercizio 2025.

Tabella Compensi 2025

Remunerazione	N. di beneficiari	Totale	Cash Award	2025 deferred bonus	2022, 2023 & 2024 Deferred bonus maturati nel 2025	2022, 2023 & 2024 Deferred bonus con maturazione nei prossimi anni (26 & 27 & 28)
Fissa	11	1.244.259	1.244.259			
Variabile	4	779.000	561.500	217.500	0	0
Totale	11	2.023.259	1.805.759	217.500	0	0

La SIM applica la deroga alle previsioni di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettere j) e l) e paragrafo 3, della IFD. Ciò premesso, la SIM ha comunque adottato previsioni in materia di differimento e, qualora assegni strumenti finanziari, pure obblighi di *retention*. Infine, si riporta che:

- non viene assegnata remunerazione variabile garantita;
- non sono stati elargiti trattamenti di fine rapporto ai soggetti citati.